

Sunto del ricorso numero di registro generale 9563 del 2015 in esecuzione dell'ORDINANZA n. 6985 del 17/6/2016 emessa dal TAR Lazio – sez. I bis

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI SOSPENSIVA

Per: **CORSINI Nicola**, nato a Verona il 26/8/1962, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anicio Gallo n. 194 presso lo studio dell'Avv. Francesco La Gattuta che lo rappresenta e difende, giusto mandato in calce al presente atto.

Ai fini della notifica degli atti: francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org, fax: 0671545397.

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore per l'annullamento del decreto n. 777 del 29 maggio 2015 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso straordinario per titoli di cui al decreto del Capo Dipartimento pro-tempore n. 578 del 21/11/13, per la copertura di n. 334 posti per l'accesso alla qualifica di ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 322 da generico e n. 12 da elicotterista, nella parte in cui il ricorrente, classificatosi alla posizione n. 382 della graduatoria stessa, è stato escluso dai vincitori, in conseguenza del mancato riconoscimento del titolo posseduto dal medesimo, alla scadenza del termine previsto dal bando, di cui all'art. 5 lettera C) punto 3 “patente IV grado”. E di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

FATTO

Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva predetta. In data 16 febbraio 2015, veniva pubblicato lo “schema” della graduatoria finale del Concorso, nel quale risultava attribuito al ricorrente un punteggio totale di 22,30 non idoneo a consentire l'accesso alla qualifica di ispettore e alla successiva fase di scelta della sede di servizio secondo i posti resi disponibili dall'Amministrazione. In data 24/2/2015 il ricorrente inviava al Ministero dell'Interno, un'istanza di revisione del punteggio attribuito, con la quale specificava che il titolo risultava posseduto, e che il mancato rinnovo della patente era da imputare ad “una palese responsabilità dell'Ufficio” ed al conseguente ritardo di “natura organizzativo/amministrativa”. Il ricorrente allegava alla predetta istanza, la nota n. 16583 del 12/12/2014 del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona, dalla quale risultava che la patente del ricorrente n. DCF36970 risultava essere valida fino al 28/08/2012 e che “la procedura per il rinnovo della patente era stata avviata

dall'ufficio del Comando, ma non completata per la mancata programmazione della visita medica". Con nota n. 3582 del 7/05/2015, veniva comunicato al ricorrente che la Commissione esaminatrice aveva stabilito che: "Anche con riguardo alle patenti si stabilisce che verranno valutate solo quelle in corso di validità alla data di scadenza del bando, pertanto, indipendentemente dai motivi che hanno determinato il mancato rinnovo del titolo in questione, si confermano i punteggi assegnati". In data 29/05/2015 veniva pubblicata la graduatoria finale, dalla quale risulta l'esclusione del ricorrente dai vincitori.

Il provvedimento impugnato risulta illegittimo e lesivo dei diritti dello stesso per i seguenti

MOTIVI

A) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

L'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva "de qua" è frutto di una errata valutazione dei titoli previsti dal bando. Il possesso del titolo della patente di IV grado da parte del sig. Nicola Corsini è incontestabile; il titolo non è mai stato sottoposto a sospensioni, a revoche ovvero ritirato. Il Decreto n. 578 del 21/11/2003, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non si riferisce alla validità della patente alla data di scadenza del bando, ma al possesso del titolo ed il mancato rinnovo della patente non determina la perdita di possesso del titolo stesso. La diversa interpretazione, seguita dalla Commissione esaminatrice, con la quale si assume la mancata valutazione del titolo per effetto del mancato rinnovo della patente nei termini entro la data di scadenza del bando, viene a stravolgere l'art. 5 del testo del bando, conseguendone l'arbitraria affermazione della perdita del possesso del titolo. Dalle norme del CdS e dal TU sulle patenti terrestri dei VVF non si evince nessuna disposizione in base alla quale al mancato rinnovo della patente possa conseguire la perdita del titolo. Va rilevato che il ricorrente, costantemente, è stato autorizzato a svolgere funzioni legate all'esercizio delle attività previste dal possesso della patente di IV grado, come risulta dagli atti dell'Comando VVF Verona. Pertanto, in definitiva, la mancata attribuzione del punteggio pari a 0,5, in ordine alla valutazione del possesso del titolo patente IV grado, risulta irragionevole.

B) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 E ART. 1 L. 241/90

Il mancato rinnovo della patente del ricorrente è conseguito alla omessa attuazione, da parte dell'Ufficio di appartenenza dello stesso, dell'art. 7 comma 2, del Testo Unico sulle patenti terrestri

VF, il quale prescrive agli Uffici di appartenenza del personale autista VV.F di effettuare con cadenza trimestrale, la rilevazione delle patenti VF prossime alla scadenza, al fine di richiedere tempestivamente alle strutture competenti le visite mediche necessarie al rinnovo.

Tale inerzia della P.A., ha pregiudicato la posizione giuridica del ricorrente. Peraltro, la mancata attribuzione del punteggio è stata motivata esclusivamente nella nota prot. n. 3582 del 7/05/15, tramite il richiamo al successivo verbale n. 50 del 17/03/2015 emesso "ex post" ed in contrasto con il bando atteso che in quest'ultimo non si rinviene alcuna limitazione in ordine alla valutazione della patente posseduta. Si ritiene, pertanto, che il comportamento tenuto dalla P.A., nella fattispecie in esame, costituisca violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost ed art. 1 L. 241/90.

C) FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI SOSPENSIVA

Si ritiene che ricorra sia il presupposto del *fumus boni juris* che del *periculum in mora*, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio scaturente dall'esclusione dalla procedura selettiva in esame. Si chiede disporre, in via cautelare ed urgente, l'ammissione con riserva del candidato alla graduatoria finale, al fine di consentire la partecipazione del ricorrente al prossimo corso di formazione di cui all'art. 7 del bando "de quo".

Per i motivi sopra esposti **si chiede**:

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, previo accoglimento della istanza di sospensiva diretta a disporre in via cautelare ed urgente l'ammissione con riserva del Sig. Corsini Nicola nella graduatoria degli ammessi alla procedura selettiva "de qua", accogliere il suesteso ricorso e, per l'effetto, annullare l'impugnato decreto con il quale è stato escluso dalla procedura in questione, in base alla mancata valutazione del titolo posseduto, di cui all'art. 5 lettera C) punto 3 "patente IV grado" per aver riportato punteggio totale pari a 22,30, anziché 22,50; punteggio, quest'ultimo che sarebbe stato idoneo alla classificazione del ricorrente tra i vincitori del Concorso straordinario, ed ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, con ogni ulteriore statuizione di legge, con conseguente ordine all'Amministrazione resistente di disporre l'ammissione di Corsini Nicola nella graduatoria finale degli idonei ammessi alla procedura selettiva "de qua".

Con vittoria spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge.

Segue mandato conferito all'Avv.to Francesco La Gattuta